

Sospendere la revoca dei permessi a persone in difficoltà legate alla pandemia!

Risposta del 25 maggio 2020 all'interpellanza presentata il 17 aprile 2020 da Fabrizio Sirica per il gruppo PS

SIRICA F. - Ho già accennato al tema nel mio precedente intervento. La questione rappresenta un grave problema per moltissime persone in Ticino durante questa pandemia. Mi riferisco a chi ha un permesso per stranieri e si è ritrovato in grande difficoltà (soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori più precari/e) e che in stato d'indigenza si è ben guardato dal richiedere un aiuto sociale, anche nei confronti di enti che non avrebbero comportato una revoca del permesso. Vi è una paura diffusa di chiedere aiuti per timore di perdere il permesso di soggiorno. Penso quindi che, se vogliamo aiutare davvero tutti dando seguito a un principio presente nella nostra Costituzione, ossia di commisurare la forza del nostro Stato in termini di benessere delle persone, sia fondamentale, come ho chiesto al Consiglio di Stato, sospendere la revoca e il mancato rinnovo dei permessi di chi è in difficoltà per motivi economici. Solo in questo modo potremo dare, almeno durante questa crisi, respiro e aiuto a tutte e a tutti.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Anzitutto osserviamo che gli interpellanti sembrano riferirsi unicamente a cittadini stranieri il cui soggiorno è regolamentato dalla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrl; RS 142.20], ossia cittadini provenienti da Stati terzi e non ai cittadini comunitari, il cui soggiorno è regolamentato dall'Accordo di libera circolazione. Tuttavia, a prescindere dalla tipologia di cittadini stranieri, allo stato attuale non si ravvedono motivi per cui il Consiglio di Stato debba indicare all'Ufficio della migrazione di sospendere l'emissione delle decisioni di revoca o di mancato rinnovo dei permessi in seguito all'erogazione degli aiuti sociali a causa della situazione pandemica. A tal proposito si ricorda agli interpellanti che il Governo, con il Decreto esecutivo concernente l'operato procedurale delle autorità amministrative cantonali e comunali e delle autorità giudiziarie amministrative e civili, in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo scorso ha deciso (art. 4 cpv. 1) che *«le autorità amministrative cantonali e comunali e le autorità giudiziarie amministrative devono astenersi di principio dal notificare le decisioni fino al 26 aprile 2020»*. Pertanto, durante la fase acuta della pandemia, l'Ufficio della migrazione si è astenuto dal notificare decisioni negative a cittadini stranieri fuorché nei casi urgenti o legati a gravi motivi di ordine pubblico. Nondimeno, superata tale fase di crisi, l'autorità della migrazione non può ulteriormente sospendere l'intimazione delle proprie decisioni anche nel contesto del percepimento delle prestazioni sociali poiché ciò sarebbe in contrasto con il diritto federale, in particolare con gli artt. 62 cpv. 1 lett. e) e l'art. 63 cpv. 1 lett. c) della LStrl. Ciononostante, prima che si proceda all'adozione di misure di allontanamento dalla Svizzera nei confronti di cittadini stranieri, la LStrl prevede precise condizioni. In particolare si rammenta che l'art. 96 cpv. 1 di tale legge stabilisce che *«nell'esercizio del potere discrezionale le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero»*. In tale ottica l'Ufficio della migrazione, prima di mettere un'eventuale misura di allontanamento, effettua su ogni singola fattispecie un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco affinché la decisione sia ossequiosa del principio di proporzionalità. Si osserva inoltre come tale Ufficio abbia sviluppato una propria prassi sulla base dell'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale nonché delle istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione di Berna affinché le sue decisioni rispettino il principio

di proporzionalità. In tale ottica si è prevista una gradualità dell'adozione delle misure amministrative volte a segnalare ai destinatari l'esistenza di un comportamento problematico prima che ciò ponga termine al soggiorno in Svizzera della persona straniera interessata. Si confronti a tal proposito la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale n. 52/2018/463 del 30 aprile scorso al considerando 2.

Tali provvedimenti consistono nell'avviso, nella decisione di ammonimento, nella decisione di retrogradazione di un permesso di domicilio C in un permesso di dimora B e, quale ultima ratio, nella decisione negativa di rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno. Occorre altresì rimarcare che questi provvedimenti amministrativi sono emessi con cadenza distanziata nel tempo l'uno dall'altro così da concedere alle persone straniere coinvolte la facoltà di affrancarsi dalla loro situazione d'indigenza e se del caso ponendo loro obiettivi d'integrazione nel mercato del lavoro. In aggiunta si rileva che per una costante giurisprudenza dell'Alta Corte federale, un'eventuale revoca del permesso di domicilio è possibile unicamente a partire da un importo minimo di aiuti sociali pari a 80 mila franchi percepiti su un arco di tempo di due o tre anni.

L'Esecutivo cantonale non intende penalizzare le persone straniere in difficoltà economica a causa della situazione pandemica; tuttavia, ritiene che i collaboratori dell'Ufficio della migrazione siano già ora muniti di sufficienti ed efficaci strumenti giuridici per affrontare l'attuale contesto economico con particolare attenzione al principio di proporzionalità. Si osserva peraltro come proprio a seguito di una comunicazione giunta dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) per il tramite dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM), le autorità preposte all'esame delle domande di permesso e responsabili del controllo delle condizioni di soggiorno siano state sensibilizzate a tenere conto delle ripercussioni economiche che potrebbero subire le persone straniere residenti a causa della pandemia COVID-19. Inoltre la Segreteria di Stato della migrazione, con le istruzioni emanate il 16 maggio 2020, quindi la scorsa settimana, inerenti all'attuazione dell'Ordinanza COVID ha raccomandato all'Ufficio della migrazione di considerare, riguardo al criterio di dipendenza dall'aiuto sociale, se questa è causata o se è gravata dalla situazione di pandemia e dalle sue conseguenze.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.